



Mantenimento del figlio naturale: competenza tribunale ordinario

Cassazione civile sez. I, 16 gennaio 2012, n. 514

Ancora una volta con questa recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti, nati da unioni di fatto, appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario.

Tale principio sulla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni è stato ritenuto non collidente con l'art. 3 Cost. dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 82 del 2010, con la quale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, "nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe	- Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore	- rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi	- Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio	- Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d'ufficio, proposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con ordinanza depositata il 17.1.08, nel procedimento n. 1217/07 pendente fra:

S.A.M.;

A.M.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E' Presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE.

FATTO

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 17 gennaio 2008, ha richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza, in riferimento al provvedimento del Tribunale ordinario di Roma in data (presumibile) 26 aprile 2007;

che il Tribunale richiedente riferisce che, con tale provvedimento, il Tribunale ordinario di Roma - adito da S.A.M., ai sensi dell'art. 148 cod. civ. al fine di ottenere il contributo al mantenimento del figlio minore A.L., nato a (OMISSIS) dall'unione naturale con A.M. - ha dichiarato la propria incompetenza per materia, indicando come competente il tribunale per i minorenni;

che, in particolare, il Tribunale richiedente declina a sua volta la propria competenza, rilevando che la domanda proposta dalla S., avendo ad oggetto soltanto diritti di natura patrimoniale - e non anche, contestualmente, diritti correlati ai rapporti personali genitori naturali - figli minori rientra nella cognizione del tribunale ordinario, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (vengono richiamate le ordinanze nn. 8362 e 19406 del 2007);

che nessuna delle parti cui è stata comunicata l'ordinanza che richiede il regolamento si è costituita nel presente giudizio;



che il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Roma.

Considerato che competente a conoscere la domanda proposta da S.A.M. è il Tribunale ordinario di Roma; che questa Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato il principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti, nati da unioni di fatto, appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche - come nella specie -, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario (cfr., ex plurimis, le ordinanze nn. 8362 del 2007 e 13508 del 2011);

che tale principio sulla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni - che il Collegio condivide - è stato ritenuto non collidente con l'art. 3 Cost. dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 82 del 2010, con la quale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, "nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati";

che, pertanto, previo annullamento del provvedimento del Tribunale ordinario di Roma in data 26 aprile 2007, va affermato che competente a conoscere la domanda proposta da S.A.M. è lo stesso Tribunale ordinario di Roma;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Cassa il provvedimento del Tribunale ordinario di Roma del 26 aprile 2007 e dichiara la competenza dello stesso Tribunale ordinario di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili, il 7 dicembre 2011 Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012